

TRIBUNALE CIVILE DI FIRENZE

SENTENZA

592/12

CRONOLOGICI

1884

REPERTORIO

1334

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Civile di Firenze, nelle persone di:

Dr. Fiorenzo Zazzeri	Presidente
Dr. Dania Mori	Giudice rel.
Dr. Ludovico Delle Vergini	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento civile iscritto al n. [REDACTED] del Ruolo Generale dell'anno 2006,
trattenuto in decisione alla udienza del 20.12.11, vertente

TRA

[REDACTED] elettivamente domiciliato in [REDACTED], presso lo
Studio dell'avvocato [REDACTED], che unitamente all'avv.to [REDACTED]
[REDACTED] del foro di [REDACTED] lo rappresenta e difende giusta mandato a margine dell'atto
di citazione;

ATTORE**E**

Banca [REDACTED], in persona del Direttore e legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in [REDACTED], presso lo studio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] unitamente all'avvocato [REDACTED] la rappresenta e difende in forza
di procura in atti,

CONVENUTA**E**

h

██████████, elettivamente domiciliata in ██████████, presso lo Studio dell'avvocato ██████████ che la rappresenta e difende giusta mandato in atti;

TERZA CHIAMATA

E

██████████, elettivamente domiciliato in ██████████, presso lo Studio degli avvocati ██████████ che lo rappresentano e difendono giusta mandato a margine della comparsa di risposta;

TERZO CHIAMATO

OGGETTO: intermediazione mobiliare

CONCLUSIONI: all'udienza del 20 dicembre 2011 i procuratori delle parti si sono riportati alle conclusioni contenute in atti.

FATTO E DIRITTO

La presente sentenza viene redatta in forma abbreviata, così come previsto dall'art 16 comma 5° d.lvo nr.5/2003, disposizione ancora applicabile alle controversie instaurate prima del 4/7/2009, data di entrata in vigore della legge n. 69/09.

Con atto di citazione, ritualmente notificato a Banca ██████████ ██████████ deduceva che il contratto da lui stipulato con la banca in data 27.2.97, di apertura conto corrente, deposito titoli ed intermediazione mobiliare, recava la sua sottoscrizione alterata, così come non erano state da lui apposte le sottoscrizioni su due ordini di acquisto di azioni Telemonde Inc., perfezionatisi rispettivamente in data 29.12.99 e 2.3.00, per la somma complessiva di euro 30.565,81.

L'attore pertanto, disconoscendo tutte le predette sottoscrizioni, chiedeva che fosse dichiarata la nullità delle operazioni di acquisto delle azioni Telemonde per difetto della necessaria forma scritta del contratto-quadro, trattandosi di acquisti non legittimati dall'esistenza a monte di un valido contratto, quest'ultimo dovendosi considerare inesistente o comunque nullo per difetto della necessaria forma scritta *ad substantiam* conseguente all'alterazione della firma del [REDACTED]

Chiedeva inoltre che fosse dichiarata la nullità degli ordini perché in ogni caso essi non erano stati effettuati per iscritto, appunto per la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte su entrambi dal [REDACTED]

Deduceva inoltre la violazione da parte della Banca della normativa primaria e secondaria sulla negoziazione degli strumenti finanziari, chiedendo conseguentemente che anche per questo motivo fosse dichiarata la nullità degli ordini di acquisto per violazione di norme imperative di legge, o comunque fosse accertato il grave inadempimento contrattuale della banca determinante la risoluzione del contratto, con i conseguenti obblighi restitutori e risarcitori.

Infine l'attore deduceva l'annullabilità degli ordini per errore essenziale ai sensi degli artt. 1428 e segg, cc ed in ipotesi l'annullabilità dei medesimi ex artt. 1394 e 1395 cc perché conclusi dalla banca in conflitto di interesse.

Banca [REDACTED] è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le pretese attoree e rilevando l'assoluta infondatezza della tesi secondo la quale il [REDACTED] non avrebbe sottoscritto neppure il contratto-quadro del 27.2.97, osservando che esso era anche, al tempo stesso, un contratto di apertura di conto corrente e che l'attore lo aveva regolarmente utilizzato in quanto tale, ricevendo periodicamente i vari estratti-conto; nonché lo aveva utilizzato come contratto di deposito titoli, in riferimento sia ai titoli oggetto di causa sia ad altri titoli che egli aveva acquistato nello stesso periodo, i cui ordini non erano stati però da lui impugnati.

Del resto il contratto-quadro era stato concluso attraverso l'intervento della promotrice finanziaria, sig.ra [REDACTED], regolarmente iscritta all'albo Consob, la quale lo aveva sottoscritto a sua volta in calce, così attestando l'identificazione personale del [REDACTED] che parimenti firmava il contratto alla sua presenza.

Deduceva inoltre la convenuta che l'attore, non avendo mai contestato alcunchè alla banca, se non molti anni dopo ed in concomitanza con la domanda giudiziale, era ormai incorso in decadenza.

Contestava la banca che nel caso di specie fossero stati violati i doveri di informazione ed in generale gli obblighi previsti dalla legge in capo all'intermediario finanziario in materia di tutela dell'investitore, sottolineando che il profilo di rischio del [REDACTED] sarebbe stato molto aggressivo, in quanto improntato ad operazioni speculative su azioni; del resto, che il [REDACTED] avesse personalmente acquistato in data 29.12.99 e 2.3.00 i titoli Telemonde con la collaborazione di un altro promotore finanziario, il sig. [REDACTED] risultava chiaramente dimostrato dal fatto che per i successivi 6 anni egli aveva puntualmente ricevuto gli estratti conto in cui si dava atto anche dell'andamento di detti titoli, senza mai aver avanzato alcuna lamentela (essendo quindi decorso il termine di decadenza di 60 gg. previsto dall'art. 58 del contratto e comunque essendo egli incorso nell'ulteriore decadenza prevista dall'art. 16, comma quarto del contratto).

In ogni caso la banca avanzava formale istanza di verifica dei documenti disconosciuti dall'attore, indicando come scritture di comparazione gli altri documenti prodotti e non disconosciuti ed il saggio grafico da effettuarsi a cura del CTU.

Deduceva inoltre la banca che a seguito dell'accaduto era stata richiesta al promotore [REDACTED] una relazione informativa e quest'ultimo aveva confermato che il [REDACTED] sin dal primo incontro, gli aveva fatto chiaramente capire che la sua attività di investimento si sarebbe basata esclusivamente sulla compravendita di titoli azionari; a conferma di ciò il [REDACTED] contro il parere del [REDACTED] avrebbe voluto disinvestire la sua posizione in

h

Fonditalia per circa 25.000 euro, dichiarando che voleva ricercare enormi guadagni che in quel periodo potevano essere ottenuti dai titoli della new economy; conseguentemente il [REDACTED] avrebbe voluto investire anche in titoli Telemonde, essendo perfettamente a conoscenza delle caratteristiche di rischiosità del titolo, avendo egli confidato al [REDACTED] di avere acquistato titoli della stessa specie per diverse decine di milioni di lire anche presso un'altra banca, la Cassa di [REDACTED], a nome suo ed a nome dei suoi genitori [REDACTED].

Chiedeva quindi la banca che fosse rigettata totalmente la domanda attrice ed in ogni caso, anche nella denegata ipotesi in cui fosse stata riconosciuta valida la prospettazione dell'attore, avrebbe dovuto essere valutato il suo concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 cc, per non avere mai comunicato alla banca la pretesa causa di nullità del contratto -quadro e degli ordini di acquisto.

In via subordinata la banca chiamava in causa anche i promotori finanziari [REDACTED] e [REDACTED], quali pretesi autori della condotta lamentata dall'attore, la prima per la pretesa falsificazione del contratto-quadro in cui aveva attestato l'autenticità della sottoscrizione dell'attore ed il secondo per le operazioni sui titoli Telemonde oggetto del giudizio, chiedendo che costoro fossero condannati a tenere indenne Banca [REDACTED] da quanto eventualmente essa fosse condannata a pagare all'attore in forza del presente giudizio.

Si costituiva in giudizio [REDACTED] contestando in fatto ed in diritto la domanda di manleva della banca, sottolineando di avere soltanto sovrinteso all'apertura del rapporto intrattenuto dal [REDACTED] con [REDACTED] e che a partire dal dicembre del 1998 il [REDACTED] era stato seguito da altro promotore finanziario, [REDACTED].

Deduceva inoltre che non era ben chiaro se l'attore avesse in citazione effettivamente disconosciuto anche la propria firma sul contratto-quadro (unica vicenda che, anche in astratto, avrebbe potuto coinvolgere la responsabilità di [REDACTED] in quanto a pag.

24 della citazione l'attore scrive che la sua sottoscrizione sul contratto "è visibilmente non corrispondente (almeno quanto al nome) a quella di [REDACTED]", con ciò evidentemente avendo inteso limitare l'asserita natura apocrifa della firma solo al nome di battesimo ([REDACTED]) e non al cognome ([REDACTED]).

Chiedeva in ogni caso la terza chiamata, ai sensi dell'art. 216 cpc, la verifica della firma apposta sul contratto-quadro mediante apposita CTU grafologica, indicando ulteriori scritture di comparizione di certa genuinità e provenienza dall'attore.

Si costituiva in giudizio anche [REDACTED] il quale contestava le domande proposte dall'attore e la domanda di manleva avanzata dalla banca, evidenziando che nel corso del rapporto intrattenuto con il [REDACTED] qualità di promotore finanziario di Banca [REDACTED] quest'ultimo non aveva mai evidenziato l'esistenza di alcuna irregolarità o nullità relativa al conto corrente, che invece utilizzava con grande frequenza per operazioni di acquisto e vendita di titoli azionari; egli infatti aveva sempre avuto un profilo di investitore particolarmente aggressivo, in quanto interessato esclusivamente al mercato azionario (tanto è vero che anche prima del 1998, anno in cui cominciò ad essere seguito dal [REDACTED] aveva frequentemente effettuato operazioni su titoli azionari e warrants).

Contestava inoltre il [REDACTED] che il [REDACTED] non avesse commissionato per iscritto l'acquisto delle azioni Telemonde, firmando personalmente gli ordini, circostanza del resto confermata dal suo complessivo comportamento, considerato che egli aveva poi tenuto quelle azioni nel suo portafoglio titoli fino al fallimento della società Telemonde, cosa assolutamente incomprensibile se egli non avesse mai richiesto l'acquisto di quelle azioni.

Il terzo chiamato contestava inoltre che il [REDACTED] fosse stato mal consigliato nell'acquisto delle azioni in parola, perchè era lui stesso che si occupava personalmente degli investimenti e sceglieva autonomamente come e quando investire i propri capitali,

h

come dimostrato dagli estratti conto depositati, dai quali emergeva una pluralità di operazioni su titoli azionari compiute con grande frequenza.

Inoltre il [REDACTED] metteva in evidenza l'assoluta contraddittorietà della ricostruzione operata da parte attrice in quanto, mentre in diritto è astrattamente ammissibile la configurazione di diverse ipotesi anche in alternativa tra loro, la ricostruzione del fatto non poteva non essere univoca, nel senso che, o l'ordine è stato dato dall'attore, oppure non è stato dato: ed allora, una volta sostenuta la prima delle due affermazioni in fatto, non può più essere logicamente sostenuta la seconda.

Per tali motivi il [REDACTED] chiedeva che il Tribunale respingesse tutte le domande avanzate da [REDACTED] ed anche la domanda subordinata avanzata nei suoi confronti da Banca [REDACTED]

Seguivano diverse memorie di replica che le parti si scambiavano vicendevolmente tra loro finchè parte attrice non proponeva istanza di fissazione udienza, nella quale avanzava una serie di domande avverso Banca [REDACTED] confermatrice di quelle già indicate in citazione, estendendo le predette conclusioni anche nei confronti del chiamato in causa [REDACTED] solo in via istruttoria (vedi a pag. 14 dell'ist. fissazione udienza dell'attore); inoltre l'attore non si opponeva alla CTU grafologica richiesta dalle altre parti e chiedeva l'esibizione ex art. 210 cpc di alcuni documenti, la prova per testi e l'interrogatorio formale del [REDACTED] (volto a dimostrare che quest'ultimo aveva personalmente compilato e sottoscritto a nome dell'attore il modulo di reclamo datato 6.3.00).

Le altre parti (banca [REDACTED]) precisavano le loro conclusioni e formulavano istanze istruttorie nelle rispettive note ex art 10 dec. leg.vo 5/03. In particolare il [REDACTED] osservava che l'attore non aveva proposto nell'istanza di fissazione udienza alcuna domanda nei suoi confronti e quindi l'eventuale estensione

contro di lui delle domande già avanzate verso la Banca doveva intendersi implicitamente rinunciata.

Il Giudice relatore nominato, con ordinanza in data 21.5.09, ammetteva, salvo la conferma da parte del Collegio, la perizia grafologica sulla firma del contratto di intermediazione e sugli ordini di acquisto singolarmente disconosciuti, ammetteva in parte la prova testimoniale richiesta da parte attrice e da Banca [REDACTED] rigettava le richieste di esibizione dalle medesime parti, infine ammetteva in parte la prova testimoniale richiesta da [REDACTED] ed anche l'interrogatorio formale di quest'ultimo richiesto da parte attrice.

All'udienza collegiale del 19.1.10 il Tribunale confermava l'ordinanza del Giudice istruttore, nominando CTU la dott.ssa [REDACTED], ammettendo tuttavia la perizia grafologica solo sugli ordini di acquisto e non sul contratto-quadro.

Alla successiva udienza del 16.9.10 di fronte al Giudice istruttore veniva conferito il quesito al CTU ed erano escussi il teste [REDACTED] (di parte attrice e del terzo chiamato [REDACTED] ed il teste [REDACTED] funzionario [REDACTED] [REDACTED], mentre non era presente l'ulteriore teste della banca convenuta, [REDACTED] funzionario [REDACTED]

La difesa [REDACTED] eccepiva l'inammissibilità dell'interrogatorio formale del terzo chiamato in quanto, per giurisprudenza costante, in un processo con pluralità di parti non può essere deferito l'interrogatorio formale da una delle parti ad un terzo che non sia il diretto contraddittore del deferente, cioè un terzo verso il quale la parte deferente non abbia proposto alcuna domanda, in quanto, essendo la prova diretta a stimolare la confessione giudiziale dell'interrogando, una eventuale dichiarazione confessoria non sarebbe di alcuna utilità alla parte deferente.

Il G.I. rimetteva la decisione sull'eccezione al Collegio ed il Tribunale, con ordinanza in data 5.10.10, accoglieva l'eccezione ritenendo che l'attore, non avendo formulato

h

alcuna domanda nei confronti del [REDACTED] non poteva chiederne l'interrogatorio formale.

In data 1.2.11 il CTU depositava in cancelleria la propria perizia grafica ed alla successiva udienza del 28.10.10, di fronte al Giudice istruttore, Banca [REDACTED] rinunciava al teste [REDACTED] non comparso, a causa delle sue precarie condizioni di salute.

Alla successiva udienza collegiale del 20.12.11 i procuratori delle parti discutevano la causa riportandosi ciascuno alle conclusioni indicate nei propri scritti difensivi ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione.

A parere del Collegio è infondata la prima domanda avanzata dall'attore, volta a sentir dichiarare la nullità del contratto-quadro per difetto di forma scritta prevista dalla legge *ad substantiam*.

Si osserva infatti che l'attore non ha disconosciuto in modo chiaro e quindi giuridicamente valido di avere apposto la propria sottoscrizione sul predetto contratto, avendo invece operato un disconoscimento che, essendo assolutamente ambiguo, è completamente inefficace sul piano giuridico.

Vanno integralmente condivise sul punto le osservazioni della terza chiamata [REDACTED] [REDACTED] promotore finanziario che risulta aver controfirmato il contratto stesso (con ciò avendo attestato che il [REDACTED] aveva apposto la propria firma alla sua presenza), secondo le quali l'attore, in modo assolutamente contraddittorio, dopo avere espressamente dichiarato a pagg. 2 e 3 della citazione di non aver mai personalmente apposto la propria firma sul contratto-quadro e sugli ordini di acquisto - firme quindi da considerarsi tutte apocrife - a pag. 24 della citazione scrive che la sua sottoscrizione sul contratto "è visibilmente non corrispondente (almeno quanto al nome) a quella di

██████████", con ciò evidentemente avendo inteso limitare l'asserita natura apocrifa della firma sul contratto al solo nome di battesimo (██████████) e non al cognome (██████████). Del resto ciò è stato confermato dalla stessa parte attrice, che nella propria memoria di replica depositata in data 4.4.07, ha puntualizzato che la firma apposta sul contratto di apertura conto corrente, deposito titoli e intermediazione di valori mobiliari "non è apocrifa, ma semplicemente alterata", nel senso che l'attore ██████████ riconosce la propria sottoscrizione unicamente quanto al cognome ██████████, mentre ritiene che il nome ██████████ sia stato aggiunto in seguito.

Dovendosi per tale motivo ritenere accertata la riferibilità all'attore di tale firma e conseguentemente provata la sua volontà di concludere il contratto, il Collegio, modificando l'ordinanza istruttoria del Giudice relatore, ha limitato la perizia grafologica agli ordini di acquisto, ossia agli unici documenti rispetto ai quali si può considerare giuridicamente valido il disconoscimento della firma operato dall'attore con l'atto di citazione.

Ulteriore conseguenza del mancato disconoscimento da parte dell'attore della firma sul contratto-quadro consiste nella necessità di rigettare qualsivoglia domanda avanzata nei confronti del promotore finanziario ██████████ in quanto la presunta falsificazione della firma del ██████████ sul contratto-quadro è l'unica vicenda che avrebbe potuto astrattamente coinvolgere la responsabilità della terza chiamata, la quale non ha poi intrattenuto più alcun rapporto con il ██████████ per la negoziazione dei titoli.

Alla luce della CTU grafica, che appare approfondita ed esaustiva e dai cui risultati non vi è motivo di discostarsi, deve essere accolta la domanda subordinata dell'attore di nullità degli ordini di acquisto delle azioni Telemonde (come precisata nella seconda nota conclusionale depositata in data 1.12.11).

Il CTU ha infatti accertato la non riferibilità alla calligrafia di [REDACTED] e, pertanto, l'assoluta apocrifia, delle firme apposte sugli ordini di acquisto titoli datati 29.12.99 e 2.3.00.

I predetti ordini di acquisto ovviamente avrebbero ben potuto essere stati conferiti anche oralmente dall'attore, ma al riguardo si osserva che quand'anche l'istruttoria avesse consentito di accertare tale circostanza (il che tra l'altro deve escludersi, essendo risultate assolutamente inconferenti sul punto le dichiarazioni dei testi sentiti), in ogni caso ciò sarebbe assolutamente irrilevante ai fini del decidere, posto che l'art.48 del contratto-quadro prevede espressamente il requisito della forma scritta *ad substantiam* per la validità dell'ordine di acquisto, statuendo che *"gli ordini sono conferiti esclusivamente per iscritto"*.

Il contenuto della clausola pattizia è infatti assolutamente chiaro nel fissare quale debba essere il requisito di forma dei singoli ordini, che, in mancanza di elementi univoci in senso contrario, si presume convenuto dalle parti *"ad substantiam"*, così come previsto dall'art 1352 cc.

Di conseguenza, una volta accertata l'apocrifia delle firme apparenti di [REDACTED] su entrambi gli ordini di acquisto per cui è causa, tali ordini scritti perdono totalmente la loro rilevanza giuridica, né sarebbero giuridicamente validi, alla luce dell'art. 48 del contratto-quadro, eventuali ordini di acquisto che il cliente avesse conferito oralmente.

La nullità radicale degli ordini deve essere pronunciata su richiesta dell'attore nonostante la domanda giudiziale sia stata avanzata a distanza di diversi anni dall'investimento effettuato; l'attore non è infatti incorso in alcuna decadenza in quanto l'azione di nullità è imprescrittibile (art. 1422 cc).

Né può essere accolta la domanda avanzata in via subordinata dalla banca, di accertamento del concorso di colpa dell'attore ai sensi dell'art. 1227 cc, per non avere egli mai comunicato all'Istituto di Credito la pretesa causa di nullità degli ordini di

acquisto, con conseguente condanna di quest'ultimo a risarcire alla banca il danno ad essa provocato, con le conseguenti compensazioni.

Sul punto si osserva che la norma di cui all'art. 1227 cc non appare applicabile al caso di specie, in quanto non si discute in questo processo di un danno provocato da inadempimento contrattuale del debitore che, almeno in parte, sia stato cagionato dalla condotta colposa del creditore, bensì del diritto di credito spettante all'attore quale effetto restitutorio in conseguenza della accertata nullità degli investimenti in azioni Telemonde.

In ogni caso si osserva che se anche l'attore avesse tempestivamente avvisato la banca della falsificazione della sua firma sugli ordini di acquisto dei titoli Telemonde, non sarebbero derivati da ciò effetti diversi per la banca da quelli conseguenti al presente giudizio, giacché in ogni caso l'attore avrebbe potuto avvantaggiarsi della oggettiva nullità degli ordini, chiedendo alla convenuta di essere reintegrato della somma corrispondente all'investimento da lui effettuato.

L'accertata patologia degli ordini di investimento comporta pertanto che la banca convenuta, in applicazione delle norme dell'indebito, sia tenuta alla restituzione delle somme ricevute dal ██████ per l'esecuzione degli investimenti nulli, ammontanti per tutti i titoli alla somma complessiva di euro 30.565,81.

All'attore competono inoltre su tale importi gli interessi legali; quanto alla loro decorrenza, va rilevato che secondo quanto previsto dalla disciplina della ripetizione dell'indebito oggettivo (art 2033 cc) applicabile ai casi di pagamento in esecuzione di un contratto nullo, il "solvens" ha diritto agli interessi dal giorno del pagamento se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda.

Premesso che la buona fede si presume, va osservato come nella fattispecie deve comunque ritenersi in concreto sussistente la buona fede della banca nell'aver

ricevuto tali somme, potendosi ritenere accertato che il [REDACTED] a prescindere da chi possa avere materialmente apposto falsamente la sua firma sugli ordini di acquisto, non fosse assolutamente all'oscuro dell'operazione di compravendita dei titoli, alla luce della condotta complessiva da lui tenuta dopo l'investimento predetto e mantenuta per un consistente lasso di tempo (vedi sul punto le argomentazioni di banca [REDACTED] a pagg. 24-25 della comparsa conclusionale depositata in data 16.6.09).

Gli interessi legali pertanto decorrono a favore dell'attore non a partire dall'epoca dagli investimenti, ma dalla domanda giudiziale.

La banca non ha richiesto che, in denegata ipotesi di condanna in favore dell'attore, dalla somma a lui dovuta venisse detratto l'importo delle cedole degli interessi accreditategli prima del "default" della società Telemonde (sulla base del medesimo principio della ripetizione dell'indebito oggettivo, in conseguenza della nullità degli ordini), né ha chiesto la restituzione della proprietà dei titoli, o del loro controvalore.

Il credito dell'attore è di valuta, sicché non è dovuta alcuna rivalutazione, né vanno accolte le altre pretese risarcitorie, peraltro genericamente formulate dall'attore (maggior danno ex art. 1224, comma secondo cc e danno biologico-esistenziale), in quanto totalmente sfinite di prova.

Deve ora essere esaminata la domanda di manleva della banca, limitata, per quanto sopra detto in relazione alla posizione di [REDACTED] a verificare se il terzo chiamato [REDACTED] possa essere condannato o meno a tenere indenne la banca di quanto quest'ultima sia tenuta a pagare in favore dell'attore.

A parere del Collegio la domanda deve essere respinta, in quanto la convenuta non ha dimostrato che la falsa firma di [REDACTED] sugli ordini di acquisto per cui è causa sia stata apposta proprio dal [REDACTED] e non, per esempio, da qualche altro funzionario di banca.

In tal senso non è emerso alcun indizio dalle prove testimoniali raccolte dal precedente G.I., che sono risultate assolutamente irrilevanti ai fini del decidere (quanto al teste [REDACTED] la verbalizzazione appare addirittura ambigua, perché si dà atto che egli viene interrogato sui capitoli della comparsa di risposta del terzo chiamato [REDACTED], ma dal tenore della risposta data dal teste sembra piuttosto che la domanda rivoltagli dal Giudice sia stata quella indicata nell'unico capitolo di prova testimoniale di parte attrice di cui all'istanza di fissazione udienza, pure ammesso dal G.I.).

In sostanza la banca convenuta avrebbe dovuto richiedere che l'accertamento tecnico fosse ampliato fino a verificare se, in caso di non autografia di [REDACTED] delle firme apposte sugli ordini di acquisto, esse potessero essere ricondotte alla grafia del [REDACTED] oppure avrebbe più semplicemente potuto richiedere l'interrogatorio formale di quest'ultimo, in modo da provocarne l'eventuale confessione giudiziale in ordine alla condotta consistente nell'aver apposto di suo pugno le firme a nome [REDACTED] sugli ordini di acquisto dei titoli.

Così non è avvenuto in quanto, come già detto, l'interrogatorio formale di [REDACTED] [REDACTED] (peraltro su una circostanza scarsamente rilevante ai fini del decidere, ossia l'avvenuta apposizione da parte del [REDACTED] della firma a nome [REDACTED] su un reclamo avanzato alla banca in data 6.3.00) è infatti stato richiesto solo da parte attrice, peraltro irritualmente, non avendo l'attore formulato alcuna domanda avverso il terzo chiamato; conseguentemente il Collegio ha revocato sul punto l'ordinanza ammissiva del precedente G.I., facendo proprio il consolidato indirizzo giurisprudenziale in materia (vedi sull'argomento la giurisprudenza citata a pagg. 18, 19 e 20 della comparsa conclusionale [REDACTED] depositata in data 8.1.10).

In punto di spese processuali, in applicazione del criterio della soccombenza la banca convenuta dovrà risarcire le spese sostenute sia dall'attore che da entrambi i terzi

chiamati in giudizio, essendo rimasta soccombente nei confronti di tutte le altre parti processuali.

PQM


Il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED] nei confronti Banca [REDACTED], con terzi chiamati [REDACTED] e [REDACTED], ogni avversa domanda ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) in accoglimento della domanda proposta da [REDACTED], dichiara la nullità dei contratti di acquisto di azioni "Telemonde Inc." (codice identificativo 9045380) per un valore complessivo di € 30.565,81;
- b) condanna Banca [REDACTED], in persona del legale rappresentante, al pagamento in favore di [REDACTED] della somma di € 30.565,81, oltre agli interessi legali a partire dalla domanda giudiziale;
- c) rigetta le domande di manleva avanzate da Banca [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] e di [REDACTED];
- d) condanna la banca convenuta alla refusione all'attore delle spese processuali, che liquida in complessive € 7.500,00, di cui € 7.000,00 per diritti ed onorari di causa, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario spese nella misura del 12,5%;
- e) condanna la banca convenuta alla refusione delle spese processuali in favore di ciascuno dei terzi chiamati, che liquida per ognuno in complessive € 7.500,00, di cui € 7.000,00 per diritti ed onorari di causa, oltre Iva, Cap e rimborso forfetario spese nella misura del 12,5%;

Firenze, 8 febbraio 2012

Il Giudice Estensore
dott.ssa Dania Mori

[Handwritten signature]



Il Presidente
dott. Fiorenzo Zazzari

[Handwritten signature]

IL CANCELLIERE - C :
Loreta EUSEPI

[Handwritten signature]